ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Il Dottore Commercialista e le operazioni di riorganizzazione aziendale
Le problematiche nelle valutazioni per i conferimenti di azienda e rami d'azienda

Approfondimento su Perizie di conferimento - Quaderno SAF n. 85

L'attività di revisione dei conferimenti ex 2343 – 4° co e 2343 *quater* – 2° co

Alberto Zapponi

10 marzo 2022

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

I presupposti negoziali dell'operazione di conferimento d'azienda

Il conferimento d'azienda trova la propria caratterizzazione nella teoria del conferimento quale "*scambio – sui generis*", ove in effetti sussiste una necessaria stretta correlazione tra, (i) da una parte la delibera assembleare con la quale si offrono in sottoscrizione azioni o quote da emettere e (ii) dall'altra la reciproca volontà tra le parti di acquisire/trasferire nel patrimonio della società un dato bene, che prima della sottoscrizione di trova nella disponibilità del sottoscrittore stesso.

Gli attori in campo ed i loro rispettivi ruoli

- Gli Amministratori/Soci di riferimento delle due società, che conducono la trattativa;
- L'esperto tenuto ad eseguire la valutazione;
- L'assemblea dei Soci della conferitaria, chiamata a deliberare l'aumento di capitale;
- Gli Amministratori della conferitaria, cui competono le decisioni sul recepimento dei valori contabili dei singoli componenti del bene conferito.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Conferimenti ex art. 2343 C.C. - l'obbligo dei amministratori della conferitaria di controllare le valutazioni contenute nella relazione dell'esperto

Il diritto del conferente al legittimo affidamento nei contenuti delle valutazioni espresse dall'esperto e la legittima tolleranza per differenti valutazioni entro il limite del 20% del valore di perizia.

Conferimenti ex art. 2343 C.C. - l'obbligo dei amministratori della conferitaria di controllare le valutazioni contenute nella relazione dell'esperto

Durante i 180 giorni dalla sottoscrizione le azioni corrispondenti al conferimento in natura sono indisponibili per il socio conferente.

Conferimenti ex art. 2343 C.C. - gli effetti della revisione della stima

Effetti diversi in relazione alle risultanze della revisione nella S.p.A.:

- se emergono meri difetti quantitativo-contabili, sorge il diritto della società conferitaria a veder ristabilito il corretto rapporto di proporzionalità tra conferimento e partecipazione assegnata al socio.

Conferimenti ex art. 2343 C.C. - gli effetti della revisione della stima

- se emergono «fondati motivi» per una revisione della stima, in relazione ai criteri di valutazione adottati dall'esperto, gli Amministratori della conferitaria richiedono una nuova stima;
- se la nuova stima richiesta dagli Amministratori porta ad una valutazione inferiore di oltre il 20% si attivano i rimedi di cui all'art. 2343 – 4° co;

Conferimenti ex art. 2343 C.C. - gli effetti della revisione della stima

Gli amministratori nel comunicare al conferente l'esito dell'attività di revisione devono fornirgli un adeguato termine per (alternativamente):

- versare la differenza in denaro (senza la franchigia del 20%);
- recedere dalla società.

Conferimenti ex art. 2343 C.C. - gli effetti della revisione della stima

Trascorso infruttuosamente il termine accordato al conferente, agli Amministratori non rimane altro che convocare l'assemblea per procedere alla riduzione del capitale sociale.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Conferimenti ex art. 2465 C.C. - l'obbligo dei Amministratori della conferitaria di controllare le valutazioni contenute nella relazione dell'esperto

La disciplina codicistica del conferimento in una S.r.l. non prevede:

- l'obbligo di verifica del conferimento da parte degli Amministratori della conferitaria;
- conseguenze di tipo reale sulla partecipazione del socio conferente, in caso di revisione della stima.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Conferimenti ex art. 2343 *quater* C.C. - tempistiche e motivi per la revisione della stima

Gli Amministratori della conferitaria, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, procedono al controllo della valutazione dell'esperto e

- qualora sopravvengano fatti nuovi eccezionali che modifichino «sensibilmente» il valore di quanto conferito;

ovvero

- abbiano dubbi sui requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto,

procedono a richiedere una nuova perizia e si applicano gli effetti di cui all'articolo 2343.

Riferimenti

Alberto Zapponi
odcec Bergamo
alberto.zapponi@studioaspesi-arsuffi.it